

In principio era...il verbo! – Prima parte

Risulta sempre più necessario accostare con proprietà i termini di pertinenza alla qualificazione nella professione.

di Alessandro Cafiero¹

La Legge 4/2013 e la pratica professionale del formatore

Attualmente in Italia le associazioni che rappresentano le professioni non regolamentate, rispetto ad aspetti di qualificazione procedono secondo due approcci fra loro non del tutto incompatibili. Il primo trae spunto da un'interpretazione della Direttiva Europea 92/51 (che disciplina nell'insieme il sistema di riconoscimento delle professioni) in cui sono previste associazioni professionali riconosciute che rilasciano **attestazioni** (attestati di competenza).

Il secondo attiene a un formale riconoscimento della professione, come fondamento di conoscenze e capacità teorico-pratiche, da parte di un **soggetto terzo**. In questo caso, l'associazione professionale non ha il monopolio della validazione di saperi e competenze ma, insieme ad altre, collabora al loro sviluppo, creando un equilibrio dinamico nel quale devono costantemente rigenerarsi, fornendo sicuramente un vantaggio e migliori garanzie al cliente.

In più, ormai da qualche anno, in Italia la nostra professione è disciplinata dalla L. 4/2013 che, relativamente alla qualificazione professionale, fissa due modalità:

1. l'**attestazione** di un'associazione che presume la possibilità di rilasciare ai propri iscritti un formale attestato che riconosce non solo l'iscrizione del professionista all'associazione, ma anche il possesso dei requisiti necessari per l'adesione, nonché gli standard qualitativi che il socio si impegna a conseguire e

¹Vicepresidente Nazionale AIF, Iscritto al Registro Formatori Professionisti AIF, Certificato ACCREDIA /AICQ-SICEV Docente-Formatore per la Salute e Sicurezza, Qualificato al Registro Professionale AiFOS Formatori della Sicurezza sul Lavoro, Vicepresidente Comitato Nazionale AICQ-Salute e Sicurezza. E-mail: acalessandrocafiero@gmail.com

- mantenere per esercitare l'attività e poter rimanere nell'associazione;
2. **l'autoregolamentazione volontaria** attraverso cui gli Organismi di Certificazione (OdC) accreditati da ACCREDIA (Ente Nazionale di Accreditamento) rilasciano, su richiesta del singolo professionista (anche non iscritto ad alcuna associazione), il certificato di conformità alla Norma Tecnica UNI definita per quella professione e che include anche i requisiti di mantenimento. Al momento per la professione del formatore tale modalità non è ancora possibile perché non è presente nessuna norma tecnica di riferimento.

Per quanto concerne la prima modalità, il significato di **attestazione** appare molto chiaro, in quanto affermazione da parte dell'associazione che il socio è in possesso dei requisiti richiesti per poter essere iscritto. Al momento, in mancanza di una norma di riferimento, questi requisiti possono, tuttavia, essere diversi fra associazioni che operano in medesimi ambiti professionali, così come l'impegno al loro mantenimento, per cui si possono evidenziare difformità fra associazioni professionali corrispondenti.

Quando, invece, si entra nell'ambito della voce **autoregolamentazione volontaria**, il rischio è quello di adoperare, interpretare e rimescolare termini (come certificazione, accreditamento, qualificazione, riconoscimento, ecc.) in modo improprio generando, a se stessi e agli altri, una grande confusione.

Certificazione e certificazione delle competenze

Il termine **certificazione** è quell'attività svolta da un organismo di terza parte indipendente che attesta che un'organizzazione, un prodotto, servizio o persona risponda a un insieme di requisiti esplicitamente definiti. La certificazione, salvo i casi precisati da leggi o direttive, non sempre è obbligatoria.

La certificazione, inoltre, essendo (per definizione) concessa da una terza parte indipendente, non può essere ottenuta da entità che hanno avuto parte attiva nei processi soggetti al percorso di acquisizione (per esempio, il consulente o la società che ha accompagnato l'organizzazione alla certificazione).

L'**Organismo di Certificazione** (OdC) di terza parte è un'organizzazione indipendente accreditata per poter svolgere tale funzione. A livello nazionale, per lo svolgimento di tale attribuzione, l'unico organismo Italiano di accreditamento è **Accredia** (Ente Nazionale di Accreditamento) che sottoscrive accordi di mutuo riconoscimento sia a livello europeo (EA) che mondiale (IAF).

Quindi, **la certificazione delle competenze** di un professionista o persona è svolta solo da parte degli OdC del Personale in specifiche sessioni di esame e secondo requisiti e criteri definiti in apposite norme e standard di riferimento. Una volta superato l'esame si ottiene il certificato di competenza e si viene iscritti al relativo registro che viene sempre gestito dagli stessi OdC.

Oggi, però, per esercitare la professione del formatore non è obbligatorio né necessario essere iscritti a un registro subordinato al certificato di un OdC di terza parte. Ovviamente essere iscritti a un registro di un OdC è un'opportunità sia per il formatore che per chi utilizza le sue competenze, essendo queste garantite dal sistema internazionale di certificazione e accreditamento.

La certificazione di terza parte indipendente fornisce, infatti, un valore aggiunto in termini di trasparenza e credibilità, derivante dalla dimostrazione di conformità delle competenze del professionista a una norma di valenza internazionale e al rispetto di un Codice Deontologico correlato alla professione svolta.

La certificazione delle figure professionali (certificazione delle competenze) è il principale strumento alla base dei processi di realizzazione e garanzia della qualità dei servizi offerti dal professionista e, rispetto ad altre forme di attestazione, il valore aggiunto si misura attraverso lo strumento della **verifica**. Questa è effettuata da un ente certificatore di terza parte indipendente, ed è finalizzata alla valutazione dei requisiti, alla sorveglianza periodica e al rinnovo del certificato del professionista.

In pratica il professionista certificato oltrepassa il significato di riconoscimento delle competenze ottenute attraverso il titolo di studio, l'appartenenza a un'associazione, albo, ordine o registro professionale (tenendo conto che ognuna di queste è in grado di fornire, anche a livelli eccellenti, attività formative e aggiornamento professionale). Egli completa, tramite una struttura esterna indipendente e accreditata, un percorso al termine del quale gli viene conferito un certificato imparziale e il cui ottenimento non è subordinato a una sua posizione di appartenenza professionale o associativa ma a requisiti e capacità professionali che lui stesso mette in gioco.

A fronte della richiesta di certificazione da parte di un professionista, l'OdC:

- Fornisce un'aggiornata e dettagliata descrizione del processo di certificazione della specifica figura professionale, la documentazione contenente i requisiti per la certificazione, i diritti/doveri del professionista certificato.
- Esamina la domanda di certificazione per avvalorare che il richiedente sia in possesso degli appropriati titoli di studio, dell'esperienza e della formazione indicati da uno schema di riferimento.
- Verifica le competenze del candidato sulla base dei requisiti dello schema di riferimento, per mezzo di prove scritte, orali e pratiche.

Le prove d'esame vengono predisposte e organizzate in modo da assicurare che tutti i requisiti dello schema di riferimento siano verificati regolarmente tramite una documentata e adeguata evidenza che confermi le competenze del candidato.

La decisione sulla certificazione è presa unicamente dall'OdC sulla base delle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Infatti, chi assume la scelta non ha partecipato né all'esame del candidato, né alla sua eventuale

formazione. Il certificato contiene anche la scadenza periodica e la verifica costante e continua del mantenimento dei requisiti riconosciuti dal professionista.

Inoltre, l'OdC definisce:

- il processo di **sorveglianza proattiva** per monitorare la conformità del professionista certificato con le prescrizioni attinenti allo schema di certificazione.
- i requisiti per il **rinnovo della certificazione** in sintonia con le norme o altri documenti applicabili relativi alle competenze, in modo che il professionista continui a garantire i requisiti di certificazione in vigore.

Chi sceglie di ottenere la certificazione di terza parte è consapevole che deve dotarsi, conservare e perfezionare, con continuità nel tempo, le competenze necessarie. Tuttavia, a differenza delle appartenenze professionali e associative, per raggiungere tali obiettivi è essenziale avvalersi di **norme di riferimento**, principi necessari per credibilità e autorevolezza, in quanto trasparenti, volontarie e riconosciute.

A tutt'oggi, sebbene la certificazione sia, sicuramente, un **atto volontario**, appare lo strumento più idoneo per porsi in maniera efficace nel mercato della propria attività professionale. E ancora, se le professioni non regolamentate (tra cui quella dei formatori) stanno ormai diventando sempre più importanti, rischiano di essere poco credibili e attendibili quando sono basate unicamente sulla fiducia del cliente, su requisiti di basso profilo, oppure su parametri troppo spesso autoreferenziali.

Un ultimo chiarimento per chi, professionista o persona, partecipa a un percorso che fornisce una qualificazione professionale. Dopo aver terminato e superato l'eventuale esame non si acquisisce una certificazione di competenza ma solo l'attestato di superamento del percorso. Pertanto, egli ottiene una qualificazione e non una certificazione. All'estero, per esempio, l'attestato viene chiamato "**certificate**" e, se spesso molti gestori di scuole formative utilizzano proprio questo termine all'interno degli attestati, non è certo corrispondente al significato del nostro lessico.

L'accreditamento

L'**accreditamento** è un procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche. Nel sistema internazionale di valutazione della conformità è l'unico strumento che garantisce che l'OdC soddisfi i requisiti di una specifica norma (**ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone**) e rispetti nel tempo, attraverso una valutazione indipendente, competente e imparziale, tutte le possibili regole supplementari indicate per la certificazione delle figure professionali.



In Italia, l'ente a cui sono affidate la valutazione delle competenze e l'accreditamento degli OdC (compresi quelli del personale) è sempre **Accredia**. L'accreditamento, a livello internazionale, è regolato dall'International Accreditation Forum (IAF) e gli accreditamenti sono soggetti al mutuo riconoscimento per effetto del Multilateral Recognition Arrangement per mezzo del quale i sottoscrittori degli accordi ottengono il reciproco consenso in ogni paese che vi aderisce.

Anche a livello europeo (per effetto di un Regolamento CE) vengono fissati particolari Multilateral Agreement a livello di European Accreditation (EA) e, anche in questo caso e allo stesso modo, i firmatari ottengono il mutuo riconoscimento in tutti i paesi europei che hanno sottoscritto gli accordi. Inoltre, l'accreditamento viene concesso e vede assicurata la validità di tali certificazioni sui mercati internazionali, in virtù dell'ammissione di EA quale infrastruttura europea riconosciuta.

Accredia, durante il periodo di validità dell'accreditamento dell'OdC, svolge nei suoi confronti un'attenta e continua attività di sorveglianza con apposite verifiche ispettive e queste possono essere sia programmate che straordinarie. La finalità è quella di accertare il continuo rispetto delle prescrizioni previste dai regolamenti, delle norme e guide internazionali e di ogni eventuale riferimento normativo applicabile.

Al momento, gli organismi accreditati per la certificazione del personale sono in costante aumento, così come le certificazioni dei professionisti. Infatti, se fino a qualche anno fa i professionisti certificati erano quelli impegnati in determinati e delicati processi (figure delle costruzioni, manutenzioni, saldatura, prove e controlli, assicurazione qualità, ecc.) oggi la certificazione accreditata si rivolge sempre di più anche a nuove figure professionali. Da questo punto di vista, la stessa Legge 4/2013 ha ampliato molto tale base, includendo in questo ambito di qualificazione

